

COME METTERE AL SICURO I BENI DI FAMIGLIA

GIUGNO 2014



La costituzione di un fondo patrimoniale, siglata davanti ad un notaio, permette di salvaguardare alcuni beni del patrimonio generale di una famiglia e di proteggerli da eventuali azioni esecutive dei creditori.

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile, permette ai coniugi o a terzi, nell'interesse dei coniugi stessi, di destinare determinati beni di proprietà, ed i loro frutti, a "far fronte ai bisogni della famiglia" formata dai coniugi stessi e dai loro figli. Si può, ad esempio, destinare al fondo patrimoniale l'abitazione principale oppure un immobile a destinazione commerciale, per poi utilizzarne il reddito per finanziare le spese familiari.

L'istituzione del fondo patrimoniale non comporta, di regola, il trasferimento della proprietà dei beni vincolati, ma solo il loro "isolamento" rispetto al restante patrimonio del proprietario, con la conseguenza che i creditori di costui possono mandare a esecuzione tutto il patrimonio del loro debitore, senza però poter intaccare i beni vincolati al fondo.

In alcuni casi, tuttavia, la sottoposizione a fondo patrimoniale di determinati beni non è in realtà effettuata per il fine primario, e cioè per i bisogni della famiglia, ma per "sfruttare" l'effetto secondario, ossia la protezione dai creditori dei beni vincolati. Al riguardo c'è, però, da fare un'importante precisazione. Ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, infatti, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione, compiuti dal debitore, con riguardo al suo patrimonio e che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore stesso. In questo caso il creditore può esercitare l'azione revocatoria. Nel caso in cui, invece, il fondo patrimoniale sia stato istituito da un soggetto per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'articolo 388 del Codice Penale prevede la reclusione fino a tre anni e la multa da 103 Euro a 1.032 Euro.

Chi poi pensasse di poter aggirare il Fisco, deve confrontarsi con l'articolo 11 del Dlgs 74/2000, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, "aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva". Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 200mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.